


AVV. STEFANO FAZZARI - NOTAIO

84011 Amalfi (SA) - Salita Fra Gerardo Sasso 8 - tel. +39 089 872 335

84091 Battipaglia (SA) - Via Roma 11 - tel. +39 0828 347 700

sfazzari@notariato.it



Repertorio n. 19.790

Raccolta n. 5.539

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi trenta dicembre duemilasedici, alle ore ventuno e sei minuti, in Amalfi, nel mio studio alla salita Fra Gerardo Sasso 8,

- Amalfi, 30/12/2016 -

avanti a me avv. Stefano Fazzari, notaio in Amalfi, iscritto presso il Collegio Notarile di Salerno, senz'assistenza di testimoni

sono presenti:

- MILANO Daniele, sindaco, nato a Roma il 18 dicembre 1984, domiciliato presso la sede di cui oltre, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del "COMUNE DI AMALFI", c.f. 00472320654, con sede legale in Amalfi (SA) al Largo Francesco Amodio snc (già Piazza Municipio), a questo atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio Comunale del detto Comune in data 30/12/2016 nei termini di repertoriazione;

- VUOLO Antonio, dottore commercialista, nato a Salerno il 23 settembre 1976, domiciliato presso la sede di cui oltre, nella sua qualità di Amministratore Unico della "AMALFI MOBILITA' - Società a Responsabilità Limitata", con sede legale in Amalfi (SA) alla Piazza Municipio, con capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro Imprese della CCIAA di Salerno al n.04475650653, R.E.A. n. SA-369991, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri statutari.

I componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di redigere il verbale della assemblea di prima convocazione della società "AMALFI MOBILITA' - Società a Responsabilità Limitata" che mi dichiarano riunita nella sua forma totalitaria alla mia presenza in questo luogo, il giorno 30 dicembre 2016 con inizio alle ore 21:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica statuto societario - adeguamento D.Lgs. 175/2016. =
Dopo avere accettato l'incarico, nel presente verbale io notaio dò atto di quanto segue:

a) Presidenza

Assume la presidenza della assemblea a norma dell'art.15 dello Statuto sociale il componente VUOLO Antonio nella sua qualità di Amministratore Unico della società.

b) Regolarità

Il Presidente constata e dichiara che:

- * è presente l'intero capitale sociale, nelle persone del componente Sindaco, rappresentante del Comune di Amalfi legittimato a votare, come il Presidente conferma
- * è presente l'organo amministrativo, in persona di esso stesso presidente
- * l'organo di controllo non è stato nominato;

Registrato il 10 gennaio 2017
n. 299 serie 1T

Iscritta il: 10/01/2017
N°: 1555

EVASA IL 30/1/2017

* i componenti sono informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione di quanto all'Odg; =====

* l'assemblea è perciò regolarmente costituita. =====

c) Discussione =====

Il presidente passa perciò alla discussione dell'ordine del giorno, prende la parola ed illustra i punti dell'operazione, e la necessità di ottemperare alle indicazioni del D.Lgs. 175/2016; =====

- che il dott. Emiliano Lombardo responsabile del servizio economico finanziario ha predisposto il testo delle modifiche come risulta dalla citata delibera. =====

Dopo breve discussione, e qualche chiarimento, si passa alla =

Votazione =====

il socio unico approva alla quanto proposto e =====

delibera: =====

PRIMO: di integrare l'articolo 4 - Oggetto, al punto 3, con l'inserimento, prima del punto 4.4, dell'inciso "Resta fermo che almeno l'ottanta per cento (80%) del fatturato va realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Pubblici Soci" =====

SECONDO: di cancellare nell'articolo 18 - Amministrazione, al punto 1, l'inciso: "(c) da due amministratori con poteri disgiunti o congiunti." =====

TERZO: di cancellare nell'articolo 19 - Disposizioni comuni agli amministratori, al punto 4, l'inciso: "ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione di carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità stabilite con decisione dei soci" =====

QUARTO: di integrare l'articolo 23 - Controllo contabile, inserendo dopo le parole "collegio sindacale" le parole "e/o del revisore contabile" =====

QUINTO: viene conseguentemente approvato il nuovo testo dello statuto sociale, come emendato sopra, e che al presente atto si allega sub "A". =====


Quanto deliberato avrà effetto dal momento dell'iscrizione del presente atto al registro delle imprese. =====

Ai fini della comunicazione unica ex art. 9 D.L. 7/2007 convertito in L. 40/2007, la società dichiara che saranno effettuate a sua cura dopo la comunicazione unica a cura del notaio le eventuali comunicazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS e all'INAIL connesse con quanto oggetto del presente atto =====

Non essendovi altro da deliberare o discutere il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21:25. =====

I componenti dichiarano di essere stati informati =====

- in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007), e, in particolare, circa le sanzioni penali previste dall'art.



55 di tale D.Lgs. nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale; a tal fine dichiarano: - di non essere persone politicamente esposte; - che i titolari effettivi dell'operazione corrispondono a quanto dichiarato nel presente atto; - che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto, e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 (sottrazione al pagamento delle imposte); =====

- in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), e, ove possa occorrere, di autorizzare il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati. =====

I comparenti mi dispensano dal dar loro lettura di quanto allegato. =====

Io notaio ho letto il presente atto con quanto allegato ai comparenti, che lo approvano espressamente, sottoscrivendolo alle ore 21:35. =====

Questo atto in originale cartaceo è scritto su un foglio per tre facciate sin qui, dattiloscritte da persona di mia fiducia e completate di mio pugno. =====

Firmato: =====

Daniele Milano =====

Antonio Vuolo =====

Stefano Fazzari notaio - sigillo =====

STATUTO
aggiornato alle delibere in data 30/12/2016

CAPITOLO I. DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. - Ai sensi dell'art. 113, comma 5, let. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è costituita la società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, denominata "Amalfi Mobilità – Società a Responsabilità Limitata" e con denominazione abbreviata "Amalfi Mobilità srl".

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede è in Amalfi (SA).

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La società ha ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica afferenti le politiche di mobilità e della sosta relative al territorio del Comune di Amalfi.


2. La società ha ad oggetto, in particolare, la realizzazione in favore della collettività delle attività:

- a) pianificazione ed attuazione degli interventi sul sistema della mobilità;
- b) servizio della sosta urbana a pagamento dei veicoli, comprese tutte le attività di progettazione connesse a tale servizio;
- c) servizio della rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata o di intralcio e/o pericolo per la circolazione stradale, anche per conto terzi;
- d) riscossione delle tariffe quale corrispettivo dei servizi;
- e) svolgimento delle funzioni inerenti alla mobilità e al traffico che il Comune di Amalfi, in ossequio alla normativa vigente può delegare;
- f) realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture comunque connessi alla mobilità;
- g) ricerca, consulenza e studio per il miglioramento della mobilità del traffico urbano, anche in termini di sicurezza, qualità e risparmio, nonché in termini di riqualificazione urbana in generale;
- h) ogni altra attività relativa alla mobilità ed al trasporto urbano;
- i) ricerca, consulenza, studio, pianificazione urbanistica connesse allo sviluppo territoriale ed alle trasformazioni urbane nel quadro del miglioramento della accessibilità e del più ordinato svolgimento della mobilità;
- j) costruzione, acquisto, alienazione di beni immobili e in relazione alle attività di cui sopra;
- k) manutenzione del territorio e manutenzione e pulizia dei beni immobili del Comune.

3. In ossequio a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, tutte le attività che non ricadono strettamente nell'ambito dei servizi pubblici locali, quali le politiche di mobilità e della sosta, sono svolte dalla società esclusivamente in favore del Comune di Amalfi e degli eventuali altri soci pubblici, ferma restando la necessità di disciplinare i rapporti fra le parti con uno specifico contratto di servizio. La società, a richiesta del Comune di Amalfi, potrà gestire servizi pubblici, anche a rilevanza economica, in forma singola o in forma associata e su scala sovracomunale di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Resta fermo che almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato va realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Pubblici Soci.

Allegato A dell'atto
rep./racc. n. 18790/55 39
del notaio Stefano Fazzari



4. La società, su conforme deliberazione dei competenti organi comunali, potrà essere qualificata quale "Società di Trasformazione Urbana" ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16.

5. Per il raggiungimento delle finalità indicate, la società può attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione nazionale, regionale, comunitaria.

6. La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti, previa autorizzazione della Giunta Municipale del Comune di Amalfi, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

a) fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;

b) ricorrere a forme di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo ove del caso, le opportune garanzie reali e personali;

c) promuovere la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie nonché di centri di servizio anche a mezzo dei soggetti pubblici e privati secondo quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di finanza di progetto;

d) predisporre studi e piani di fattibilità ed il piano finanziario per valutare e definire, anche con la collaborazione dei privati interessati, soluzioni di sviluppo e di gestione delle aree destinate alla sosta del Comune di Amalfi.

CAPITOLO II

CAPITALE - SOCI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 CAPITALE

1. Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila/00) rappresentato da 100 (cento) quote di euro 100 (cento) ciascuna.

2. Le quote possono essere possedute solo dal Comune di Amalfi, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 2.

ARTICOLO 6 VARIAZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'assemblea Straordinaria, purché sia rispettato il principio che la totalità delle quote sia in possesso esclusivo a soggetti pubblici.

ARTICOLO 7 - SOCI - QUOTE

1. Può essere quotista della società solo il Comune di Amalfi.

2. In casi eccezionali, l'assemblea straordinaria dei soci, su conforme proposta del Consiglio Comunale di Amalfi, può consentire l'ammissione di nuovi soci, esclusivamente ad amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per casi eccezionali devono intendersi solo quelli in cui si possa ragionevolmente ritenere che l'ammissione, e quindi la presenza nel capitale del nuovo socio, possa agevolare o facilitare il raggiungimento degli scopi sociali. L'ammissione deve essere esaurientemente motivata.

3. La cessione delle quote ha efficacia di fronte alla Società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

4. L'assoggettamento delle quote a vincolo, produce effetti nei confronti della Società e dei terzi se risulta da una corrispondente annotazione nel libro dei soci.

5. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo in uno o più volte.

6. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente, decorre l'interesse in misura annua di due punti in più del Tasso Ufficiale di Riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI

La società può emettere titoli di debito a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

ARTICOLO 9

MODALITA' TRASFERIMENTO QUOTE - DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Nel caso in cui vi sia una pluralità di soci pubblici ed un socio intenda trasferire tutto o parte delle sue quote, questi dovrà indicare il numero delle quote che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente, e darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, deve comunicarlo a tutti i soci.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione entro novanta giorni a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo all'Organo Amministrativo, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nel caso che il diritto sia esercitato da più soci le quote devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle quote possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le quote per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

3. Al socio che intende comunque trasferire è garantito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

ARTICOLO 10 CONTROLLO

1. Il Comune di Amalfi, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. In ragione di quanto previsto al comma precedente, la società si d'ora:

a) svolgerà la propria attività esclusivamente in favore del Comune di Amalfi e degli eventuali altri soci pubblici;

b) presenterà al Comune di Amalfi ed agli altri eventuali soci pubblici entro il 30 novembre di ciascun anno il programma delle attività ed il budget preventivo di spesa per l'anno successivo, nonché il rendiconto consolidato che dovrà essere allegato al bilancio di previsione del Comune di Amalfi e degli altri eventuali enti locali soci, con le modalità previste dall'art. 172, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

c) sottoporrà le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria e quelle di determinante rilievo per le attività sociali all'approvazione del comune di Amalfi e degli altri eventuali soci pubblici;

d) adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento delle attività richieste dal Comune di Amalfi e degli altri eventuali soci pubblici;

e) sottoporrà la propria azione, nel corso del suo svolgimento, al controllo periodico e puntuale del Comune di Amalfi e degli eventuali altri soci pubblici, secondo le sia richiesto, al fine di verificare la conformità al perseguimento degli obiettivi;

f) renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Amalfi e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art. 2497 bis c.c.

CAPITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO 11



A circular stamp with the name "VINCENTO" at the top is partially visible. Below it is a large, stylized handwritten signature. At the bottom right, there is another handwritten signature, possibly "Saverio" or similar, written vertically.

LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della provincia di Salerno.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro un termine maggiore non superiore in ogni caso a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 12

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea con lettera A.R.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

ARTICOLO 13

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. L'intervento in assemblea è regolato dalle disposizioni dell'art. 2479 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia. È consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

ARTICOLO 14

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare.

2. Gli enti legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del Sindaco ovvero del Legale Rappresentante p.t. ovvero di persona designata mediante delega scritta dal soggetto competente.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

ARTICOLO 15

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora né uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci e del capitale rappresentato il presidente fra i presenti.

2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

3. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmati dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 16

QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea è regolarmente costituita con le maggioranze previste dalla legge. L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo le ipotesi previste dall'art. 2479 comma 2 numeri 4 e 5 c.c.

ARTICOLO 17

SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

2. La nomina delle cariche sociali avviene con le modalità dettate dall'art. 18.

CAPITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - POTERI - RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE.

ARTICOLO 18

AMMINISTRATORE

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

3. Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

4. Gli amministratori devono possedere i requisiti per la nomina di Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. La nomina degli amministratori può avvenire per acclamazione o con altro sistema approvato all'unanimità dell'assemblea, su proposta del presidente di essa.

6. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci salvo per il primo organo amministrativo, che verrà nominato nell'atto costitutivo della società.

Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Amalfi è garantita la rappresentanza dei gruppi di minoranza, purché le nomine o le designazioni siano in numero superiore a due.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

2. Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato. Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Ove siano nominati due amministratori, con poteri congiunti e non vi sia accordo tra gli stessi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa.

5. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento

della nomina.

6. All'atto della nomina degli amministratori, espressi da enti pubblici, anche locali, è obbligatorio indicare, nel verbale di assemblea, l'ente o gli enti che hanno designato i rispettivi rappresentanti in seno all'organo di amministrazione. Il Comune di Amalfi e gli eventuali altri enti locali soci, in caso di venir meno del rapporto fiduciario con il relativo rappresentante, potrà revocarlo dall'incarico con una mera comunicazione del Sindaco, sentita la Giunta, da inoltrare all'indirizzo della società. Con il medesimo atto si dovrà designare altresì, il nuovo rappresentante.

ARTICOLO 20

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo, sulla scorta degli indirizzi vincolanti ricevuti da parte della Giunta Municipale del Comune di Amalfi, sentiti i capi-gruppo consiliari, e degli altri eventuali enti pubblici soci, esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società; tale funzione è sottoposta all'esclusivo controllo successivo, della Giunta Municipale del Comune di Amalfi e degli altri eventuali enti soci da effettuarsi attraverso gli atti dei legali rappresentanti pro tempore; segnatamente, l'organo amministrativo ha facoltà di compiere gli atti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano demandati dallo statuto o dalla legge alla competenza esclusiva dell'assemblea.

2. Qualora sia insediato un consiglio di amministrazione, il Sindaco del Comune di Amalfi, sentita la Giunta Municipale inderogabilmente, elegge fra i suoi membri il presidente. In tal caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un luogo sito nel territorio della provincia di Salerno. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione sottoscrittura del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta,

ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che: (a) sia assicurata a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

7. In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri previsti dal presente statuto, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, a maggioranza o in altro modo. Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta, o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

8. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

9. In caso di nomina di un amministratore unico questi esercita tutti i poteri conferiti all'organo amministrativo dal presente statuto, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

ARTICOLO 21 RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della società a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con sui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

2. La rappresentanza della società spetta anche ai dirigenti, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, effettuati dall'organo amministrativo, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta Municipale del Comune di Amalfi.

ARTICOLO 22 COLLEGIO SINDACALE

1. In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di controllo contabile.

3. La nomina del presidente del collegio spetta inderogabilmente al Sindaco del Comune di Amalfi, sentita la Giunta Municipale.

ARTICOLO 23 CONTROLLO CONTABILE

1. In presenza delle condizioni che rendano obbligatoria la nomina del

collegio sindacale e/o del revisore contabile ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, il controllo contabile sulla società è esercitato dal revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, oppure, a scelta dei soci, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale.

2. L'alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell'atto costitutivo ma non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

CAPITOLO V BILANCIO - UTILI - SCIoglIMENTO

ARTICOLO 24 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio è presentato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti e condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

ARTICOLO 25 UTILI E DIVIDENDI

1. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

ARTICOLO 26 SCIoglIMENTO

1. In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

2. L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissando i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 27 RINVIO




1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 28 CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo statuto e del relativo atto costitutivo della società, sarà deferita alla decisione di tre arbitri, a norma del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura di Salerno. Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Salerno.

2. Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio.

3. La decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti sottoscritte quale manifestazione della loro volontà contrattuale.



Copia conforme all'originale con quanto allegato, composta di 12 facciate.

Si rilascia per uso consentito.

Amalfi,

10 FEB 2017

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a central emblem and text around the perimeter, including the words "MUNICIPALITÀ" and "AMALFI".